

D.C.A. n. 1 dell'8.10.19

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO  
Visto e <sup>importo</sup> <sup>impegno</sup>  
ridotto 26.185,88  
definitivo di € .....  
provvisorio .....  
N. 15 cap. 229  
Scheda n. ....  
Per l'esecuzione .....  
Palermo, li .....  
Il Responsabile della Ragioneria Centrale

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL COMMISSARIO AD ACTA

**VISTA** la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

**VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

**VISTO** il D. Lgs. n. 33/2013;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 561 del 14 agosto 2019 con il quale si è proceduto alla nomina della Dr.ssa Alessia Davì quale Commissario Straordinario di questo Istituto;

**CONSIDERATO** che la medesima si è insediata nelle predette funzioni nel corso della seduta del 3 settembre u.s.;

**VISTA** l'articolata controversia insorta tra questo Istituto e Veronafiore Spa;

**VISTA** la sentenza del Tribunale di Verona n. 1414 del 18 giugno 2019, notificata il 10 settembre 2019, di cui alla comunicazione a mezzo pec di pari data dell'Avv. Maria Beatrice Miceli, difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado;

**VISTA** la nota del 9 agosto 2019 della predetta professionista con la quale la medesima, di ciò richiesta, ha, tra l'altro, ampiamente illustrato le motivazioni a sostegno della proposizione di gravame avverso la sopracitata decisione del Giudice di prime cure che qui devono intendersi integralmente ripetute e trascritte;

**CONSIDERATO** che le iniziative tendenti alla definizione bonaria della complessiva controversia in corso sono rimaste infruttuose;

**RITENUTO** quindi opportuno costituirsi tempestivamente in giudizio al fine di resistere avverso le pretese attoree ed evitare inoltre l'eventuale declaratoria di contumacia dell'Ente;

**CONSIDERATO** inoltre che il mancato tempestivo avvio delle correlative azioni giudiziarie comporterebbe la sostanziale acquiescenza dell'Ente in relazione all'azione avviata da controparte;

**RITENUTO**, per motivi di oggettiva continuità defensionale, di complementarità e consequenzialità di incarichi oltrechè di connessione sia oggettiva che soggettiva con il precedente incarico come sopra in precedenza conferito, di affidare, nelle more del costituendo Albo interno, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente, ai fini del proponendo appello avverso la menzionata pronuncia del Tribunale di Verona n. 1414 del 18 giugno 2019, alla sopracitata Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, (CIG Z432A115F3), come detto già difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado instauratosi tra l'Irvo e Veronafiore Spa;

**CONSIDERATA** altresì la proficua collaborazione intercorrente con il predetto Avv. Miceli;

**VISTO** l'art. 6, lett. j, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

**VISTO** il D.A. n. 99 del 26 settembre 2019 con il quale, stante, nelle more, l'intervenuta cessazione dalle funzioni del Direttore Generale dell'Ente, Dr. Vincenzo Cusumano, si è proceduto pertanto, in relazione a quanto richiesto con nota Irvo n. 7882 del 19 settembre 2019, alla nomina dal Dr. Marcello Maisano quale Commissario ad Acta ai fini del seguente adempimento: Controversia Irvo/Veronafiore Spa - sentenza Tribunale di Verona n. 1414/19 - proposizione appello con poteri di conciliare e transigere”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO**, in particolare, l'art. 17 del citato D. Lgs;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Servizio II - n. 47374 del 3 ottobre 2019 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31 ottobre 2019;

**VISTA** la nota Irvo n. 8302 del 3 ottobre u.s. con la quale è stata richiesta al predetto Avv. Miceli la disponibilità ad accettare l'incarico relativo al proponendo appello e la formulazione del correlativo definitivo preventivo di spesa onnicomprensivo al lordo della r.a.;

**VISTA** al riguardo la nota del predetto professionista del 7 ottobre 2019 ed ivi accluso preventivo di parcella per l'importo onnicomprensivo di € 26.418,58;

**RITENUTO** necessario provvedere, nei termini di cui alla sopracitata nota dell'Avv. Miceli, ad effettuare il correlativo complessivo impegno di spesa, che rientra negli ambiti della gestione provvisoria come sopra autorizzata, della predetta complessiva somma di €

26.418,58 comprensiva di iva, cpa, contributo unificato ed al lordo della r.a., con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori - del bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2019;

**RITENUTO** inoltre di approvare la bozza di nota avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di che trattasi da inviare alla sopra detta professionista;

#### DECRETA

- **di conferire**, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente, ai fini del proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1414 del 18 giugno 2019, notificata il 10 settembre 2019, all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z432A115F3);

- **di impegnare**, ai fini dell'espletamento del predetto incarico la complessiva somma comprensiva di iva, cpa, contributo unificato ed lordo della r.a. di € 26.418,58 con imputazione al Cap-75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2019;

- **di approvare** lo schema di nota da inviare al nominando difensore in relazione all'incarico professionale in questione.


IL Commissario ad Acta

Dr. Marcello Maisano



Il Dirigente U.O. Segreteria Organi Istituzionali

Dr. Vincenzo Barletta



Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè

Emilia Mulè - per regolarità contabile



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del giorno 6.12.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. R.G. 5988/17, promossa da

**Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – IRVO** (C.F. 00262110828), in persona le legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palermo, Via Libertà n. 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Beatrice Miceli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Claudio Masotto in Verona, Via Sirtori n. 5/A;  
- attore opponente -

contro

**Veronafiere s.p.a.** (già Ente Autonomo per le Fiere di Verona) (C.F. 00233750231), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Verona, Via del Lavoro n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Christian Belliardo, Fabio Dal Seno e Giovanni Immordino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Belliardo in Verona, Via Cattaneo n. 14;

- convenuto opposto -

CONCLUSIONI

Per parte opponente, come da atto di citazione in opposizione; per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, come da memoria *ex* art. 183 co. 2 c.p.c..

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 5.6.2017 IRVO, ente pubblico preposto alla tutela e promozione della produzione vitivinicola siciliana, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1376/2017 emesso dal Tribunale di Verona in data 29.3.2017, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di Veronafiere dell'importo di € 3.398.161,85, a titolo di corrispettivo per prestazioni da quest'ultima rese nell'ambito della manifestazione Vinitaly negli anni 2008, 2010, 2011, 2013, 2014. Ha chiesto la revoca del



decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: (i) incompetenza del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Palermo, dovendo determinarsi la competenza, in caso di obbligazioni di pagamento delle P.A., in relazione al luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente debitore ed essendo in ogni caso Palermo il foro competente ai sensi dell'art. 19 e 20 c.p.c.; (ii) nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria per mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, per mancata adozione della determina a contrarre richiesta dall'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 nelle ipotesi di affidamento diretto e per mancata assunzione, in un momento precedente o contestuale al contratto, del corrispondente impegno di spesa; (iii) illegittimità delle certificazioni di credito ex art. 9 co. 3-bis D.L. n. 185/2008, in base alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, poiché rilasciate da IRVO a fronte di un credito che, per le ragioni di cui al precedente punto (ii), sarebbe privo del necessario requisito di certezza; (iv) violazione del Codice Appalti per mancato espletamento di procedure di evidenza pubblica in relazione ai servizi accessori (manovalanza, vigilanza, pulizia, etc.) erogati in aggiunta alla locazione degli spazi espositivi.

Veronafiere si è costituita contestando la fondatezza di tutte le difese avversarie in punto di competenza territoriale e nullità dei contratti e rilevando, nel merito, che nessuna contestazione è mai stata sollevata sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali e sul *quantum* del credito. Al contrario, il credito di Veronafiere sarebbe stato riconosciuto in più occasioni dall'opponente, sia con dichiarazioni dei Direttori Generali dell'ente *pro tempore* in carica, sia con il rilascio di certificazioni ai sensi del D.L. n. 185/2008, dapprima per l'importo di € 3.348.499,00 (certificazioni originarie), poi - a seguito di chiarimenti sull'imputazione di alcuni pagamenti precedenti - per l'importo di € 3.398.161,85 ('ricertificazione'). Ha infine contestato l'illegittimo ritiro della certificazione da ultimo richiamata, disposto da IRVO dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

Con ordinanza del 22.3.2018 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.12.2018, quando è stata trattenuta in decisione.

\* \* \*

1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale con cui l'opponente deduce che tutti i criteri di collegamento applicabili nella fattispecie convergerebbero nell'individuazione del Tribunale di Palermo come unico foro competente.

L'eccezione è infondata. Se è pur vero che riconducono alla competenza del Tribunale palermitano i criteri del foro generale delle persone giuridiche e del foro della tesoreria preposta al pagamento dei debiti dell'ente pubblico, è altrettanto vero che nessuno di tali criteri di collegamento ha natura esclusiva. Con particolare riferimento al foro della tesoreria, la giurisprudenza ha evidenziato che "*nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di*



*adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis', eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.", Cass. n. 270 del 12.1.2015, in senso conforme Cass. n. 24640 del 2.12.2016). Cosicché la competenza del Tribunale scaligero può essere affermata e confermata in forza del concorrente criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione è sorta ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le ragioni che seguono.*

È stato provato che l'accordo tra le parti, relativo alla locazione di spazi espositivi e alla prestazione di servizi accessori nell'ambito della manifestazione Vinitaly, è stato raggiunto, di anno in anno, mediante invio della proposta da parte di Veronafiore e comunicazione dell'accettazione da parte di IRVO a mezzo fax (anni 2008, 2010) oppure tramite posta elettronica o servizio postale (anni 2011, 2013, 2014) (si vedano i doc. 17-28). Pertanto, in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1326 c.c., per cui *"il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"*, se ne desume che i contratti si sono conclusi a Verona, luogo della sede legale della proponente Veronafiore, in cui la stessa ha ricevuto, di volta in volta via fax o a mezzo posta, la comunicazione dell'accettazione da parte di IRVO.

Il fatto che i contratti prevedessero il pagamento di un primo acconto o, in alcuni casi, il saldo integrale del corrispettivo prima dell'inizio della manifestazione non è in alcun modo significativo per l'individuazione del luogo di conclusione del contratto, come invece pretenderebbe parte opponente richiamando l'art. 1327 c.c.. Considerata la rilevanza degli importi e la natura articolata delle prestazioni oggetto dei contratti, va escluso che possa farsi riferimento alla natura dell'affare o agli usi per invocare la conclusione del contratto nel luogo in cui IRVO avrebbe eseguito il pagamento. Del pari, va escluso che questa modalità di conclusione del contratto sia stata richiesta da Veronafiore, essendo sufficiente avere riguardo al tenore letterale delle proposte per capire come la sottoscrizione fosse individuata quale momento di perfezionamento dell'accordo (tutte le proposte contrattuali in atti recano la sottoscrizione di IRVO *"per accordo e accettazione"* e anche laddove si fa riferimento al versamento di un *"anticipo del 30% alla sottoscrizione del presente atto"* è evidente che il perfezionamento dell'accordo è ancorato alla manifestazione della volontà contrattuale in forma dichiarativa e non esecutiva).

Nemmeno può attribuirsi rilievo all'inserimento di una clausola di foro esclusivo nell'accettazione della proposta contrattuale per l'anno 2008, comunicata da IRVO a mezzo fax il 2.4.2008 (doc. 23), dovendo ritenersi che l'accordo si sia formato solo con riferimento al contenuto dell'accettazione conforme a quello della proposta e dunque ad esclusione di tale clausola unilateralmente inserita da IRVO, rispetto a cui non risulta una corrispondente accettazione da parte di Veronafiore.

2. Passando al merito, vanno esaminate innanzitutto le eccezioni di nullità sollevate dall'opponente. E così, sotto un primo profilo è eccepita la nullità dei contratti poiché stipulati da IRVO in difetto della preliminare determina a contrarre, prevista dalla disciplina degli appalti pubblici *pro tempore* applicabile (artt.



11 e 57 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, poi abrogato dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) quale passaggio indefettibile nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica, la cui mancanza si rifletterebbe sulla validità dei successivi contratti.

L'eccezione è infondata, dovendo escludersi nel caso di specie l'applicabilità della disciplina in materia di appalti pubblici e quindi la sussistenza di un vizio derivante dalla mancata adozione della determina a contrarre. Occorre infatti tenere conto del fatto che all'epoca della stipula dei contratti l'opposta rivestiva la forma giuridica di ente pubblico economico con la denominazione di 'Ente Autonomo per le Fiere di Verona', risalendo solo alla data del 1.2.2017 la sua trasformazione in società per azioni. E deve rilevarsi altresì che tale ente era il solo soggetto statutariamente preposto all'organizzazione di manifestazioni fieristiche per il territorio veronese (cfr. pag. 28 ss. visura camerale in atti). In altri termini, la partecipazione di IRVO alla manifestazione Vinitaly è stata regolata mediante contratti conclusi tra due enti pubblici, uno dei quali (l'ente fieristico veronese) titolare di una competenza funzionale esclusiva in virtù dei propri atti istitutivi.

Da tale duplice rilievo consegue che la fattispecie in esame ricade al di fuori dell'ambito di applicazione del codice degli appalti all'epoca in vigore, e ciò, oltre che in base al principio generale per cui tale codice non si applica agli accordi tra P.A. (sul punto si veda il parere n. 1178 reso da Cons. St., Sezione II, in data 22.4.2015), anche sulla scorta della specifica previsione dell'art. 19, comma 2, D.Lgs. 163/2006, per cui *"il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato"*.

3. Da quanto appena osservato circa l'inapplicabilità del codice degli appalti discende anche l'infondatezza dell'eccezione di nullità concernente il mancato espletamento di procedure di evidenza pubblica in relazione all'affidamento dei servizi accessori di manovalanza, vigilanza, assistenza tecnica, pulizia e hosting, rispetto ai quali – si osserva – sarebbe in ogni caso operante la deroga alle regole dell'evidenza pubblica prevista dall'art. 57, comma 5, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 per i servizi complementari al servizio principale, da individuarsi nel caso di specie nella messa a disposizione ed allestimento degli spazi espositivi all'interno della manifestazione fieristica.

4. Va rigettata anche l'eccezione per cui i contratti sarebbero nulli in ragione della mancata adozione dei corrispondenti impegni di spesa. L'eccezione è infondata sia perché non è applicabile nella fattispecie la disciplina degli artt. 191 ss. D.Lgs. 267/2000 (t.u.e.l.), in quanto l'opponente non è un ente locale soggetto a tale disciplina, sia perché è lo stesso istituto opponente ad aver prodotto *sub* doc. 7, 10, 13, 16, 19 le delibere con cui sono state contabilmente impegnate le somme dovute a Veronafiere in forza dei contratti per cui è causa, con indicazione del relativo capitolo di spesa.



Ai fini dell'eccepita nullità non è rilevante il fatto che tali impegni di spesa siano stati adottati dopo la stipula dei contratti e lo svolgimento delle manifestazioni cui essi si riferiscono, in alcuni casi anche dopo un lasso di tempo pari ad alcuni anni. Impregiudicata ogni valutazione, demandata ad altra sede, circa la sussistenza di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile derivanti da una siffatta condotta dell'ente, si osserva che, rispetto al sindacato sulla validità dei contratti, deve senz'altro ritenersi che l'adozione di un impegno di spesa postumo equivalga a ratifica dell'assunzione dell'obbligazione e comporti in quanto tale la sanatoria del vizio genetico dei contratti medesimi. E ciò, in primo luogo, in applicazione dei principi generali civilistici sulla formazione della volontà contrattuale di un ente collettivo, ma anche in analogia con la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista in materia di obbligazioni degli enti locali dagli artt. 183 ss. t.u.e.l..

5. Superate, in virtù delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, le censure di nullità dei contratti, si osserva che l'opponente non svolge alcun tipo di contestazione sull'effettiva e regolare esecuzione da parte di Veronafiere delle prestazioni pattuite e neppure sulla quantificazione del credito, circostanze che devono quindi darsi per accertate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Ad ulteriore conferma di ciò va interpretato anche il fatto, non contestato, che IRVO abbia a sua volta incassato le somme dovute come corrispettivo dagli operatori, sub-espositori della manifestazione presso gli spazi locati da IRVO.

Tanto considerato, rispetto alla decisione della presente causa diviene ultronea la verifica, invocata da parte opponente, sulla presunta illegittimità delle certificazioni di credito *ex* art. 9 co. 3-*bis* D.L. n. 185/2008, che sarebbero state emesse in assenza dei necessari requisiti di certezza del credito sottostante. Così come diviene superfluo ogni accertamento relativo al valore probatorio da riconoscere a tali certificazioni e alla legittimità del provvedimento cui IRVO ha disposto la revoca in autotutela della certificazione (nonché alle sorti di tale procedimento).

Infatti, benché tali certificazioni siano state poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo, la pretesa creditoria di Veronafiere è accertata come esistente nell'ambito della presente fase di merito sulla base di elementi diversi, ossia i contratti (di cui è riconosciuta la validità, v. sopra) e la non contestazione del loro esatto adempimento. Tali elementi si pongono logicamente a monte rispetto alle certificazioni, poiché forniscono la prova diretta dell'esistenza del credito.

Detto altrimenti, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato in quanto l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio in giudizio dimostrando il titolo del proprio credito, mentre l'opponente non ha provato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa avversaria (Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, e successiva giurisprudenza conforme).

Per tale ragione non paiono pertinenti i precedenti del Tribunale di Palermo richiamati dall'opponente, trattandosi di provvedimenti resi nella fase sommaria di revoca della provvisoria esecuzione *ex* art. 649



c.p.c. e non all'esito della fase a cognizione piena, e peraltro non essendo dato conoscere le specificità dei casi concreti sottesi a tali pronunce.

6. Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore applicabile in regione dell'entità del credito, con applicazione dei valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, che si è limitata al solo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1376/2017 del 23.9.2017;
- condanna l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio a rifondere a Veronafiere s.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 40.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge.

Verona, 17.6.2019

Il Giudice

*Cristiana Bottazzi*



C.S/Direzione/Segr. O.I

Vincenzo Barletta

**Da:** mariabeatricemiceli@libero.it  
**Inviato:** martedì 10 settembre 2019 20:58  
**A:** direzione.vitevino@regione.sicilia.it  
**Cc:** vcusumano@regione.sicilia.it; vincenzo.barletta@regione.sicilia.it  
**Oggetto:** IRVO - VERONAFIERE - sentenza Tribunale Verona n. 1414/2019  
**Allegati:** sub\_1528989342050101290\_RELAZIONE DI NOTIFICA digitale PEC Sentenza IRVO.pdf; sub\_4679125722538458570\_Sentenza n. 1414-2019 - RG 5988-2017 (Veronafiere IRVO).pdf

Scrivo di seguito a mia comunicazione dello scorso 9 agosto 2019, contenente osservazioni sulla proposizione di eventuale impugnazione, per rendere noto che, nella giornata di oggi (10 settembre 2019), l'avv. Claudio Masotto, nostro domiciliatario a Verona per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5988/2017 di r.g., definito con sentenza n. 1414/2019, mi ha comunicato l'intervenuta notifica presso di lui, in data 9 settembre 2019, della decisione di primo grado.


Da tale data del 9 settembre u.s. deve, dunque, prudenzialmente, ritenersi decorrente il termine breve (di trenta giorni) per la proposizione di impugnazione (scadente, pertanto, il giorno 9 ottobre 2019) riguardo alla quale ho espresso il mio avviso con la comunicazione che ho indicato sopra.

Per maggiore comodità provvedo ad inoltrare sentenza e relata di notifica così come trasmesse (cfr. due allegati), in modo da farVi pervenire il documento completo e rimango a disposizione per ogni ulteriore necessità ed in attesa di Vostre urgenti indicazioni.

Cordiali saluti, avv. Maria Beatrice Micel

REGIONE SICILIANA		
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO		
Protocollo n.	7606	
★	11 SET. 2019	★
Posizione:	C.S - D - Segr. O.I	

REGIONE SICILIANA ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO	
Protocollo n. 7020	AVV. MARIA BEATRICE MICELI
★ 13 AGO. 2019 ★	
Posizione: D-UO	Palermo, 9 agosto 2019 ORE. IST.

- Mia  
- UO ORE. IST.  
P.P.  


Spett.le  
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia  
[direzione.vitevino@regione.sicilia.it](mailto:direzione.vitevino@regione.sicilia.it)  
[direzione.ivos@messaggipec.it](mailto:direzione.ivos@messaggipec.it)

**Oggetto:** IRVO c/ Veronafiore Spa – Opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale Verona n. 5988/2017 r.g. definito con sentenza n. 1414/2019) - Seguito mia nota pec del 21 giugno 2019 ed ulteriore riscontro note IRVO prott. nn. 5596, 6675 e 6793 dei 27 giugno, 30 luglio e 2 agosto 2019.

Faccio seguito alla mia nota del 21 giugno 2019, con la quale ho dato immediatamente notizia dell'avvenuto deposito della sentenza n. 1414/2019 del 18 giugno precedente, con cui il Tribunale di Verona (sez. II<sup>^</sup> Civile, dott.ssa C. Bottazzi) ha definito il giudizio 5988/2017 di r.g. nonché ai ripetuti incontri con il rappresentante legale dell'Istituto e con i titolari degli uffici addetti alle questioni legali e, riscontrando le richieste di cui alle Vs note sopra indicate, rappresento quanto segue.

In via preliminare rispetto all'esposizione delle mie opinioni circa i margini di appellabilità della sentenza, ritengo opportuno ribadire (rispetto a quanto già comunicato per le vie brevi) che la sentenza - non notificata presso il domicilio eletto e, dunque, allo stato appellabile nel termine lungo di sei mesi decorrente dal 18 giugno 2019 (data di deposito) – è già, di per sé, esecutiva, con la conseguenza che ben può essere messa in esecuzione (dove pignoramento, ecc.), tranne che, proponendosi appello, non venga formulata richiesta di inibitoria e che questa venga accolta.

Ciò premesso, in ordine ai margini di appellabilità della sentenza rassegnò le seguenti considerazioni.

1) Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è stata eccepita preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona.

Come si ricorderà, la tesi di fondo che il Tribunale ha fatto propria in sede di concessione di provvisoria esecuzione è stata quella di qualificare il rapporto IRVO/Veronafiore (ente pubblico) come un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici: seguendo la tesi della difesa avversaria, si è ritenuto che, stante la natura pubblica di Veronafiore (già Ente Autonomo per le Fiere di Verona) all'epoca dei fatti il Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), eventualmente applicabile alla fattispecie concreta *ratione temporis*, non si applicasse agli accordi tra P.P.A.A. (cfr. **Cons. St., Sezione II, parere del 22.4.2015, n. 1178**). E' il caso di ricordare che sulla contestazione di tale tesi le difese esposte in sede di comparsa conclusionale e replica sono state ampie ed approfondite.

Con la sentenza il Tribunale ha reiterato l'assunto (il codice degli appalti non si applica agli accordi tra p.a.) sovrapponendolo (e in realtà non avvedendosi della differenza) con altra ipotesi (art. 19, comma 2, D.Lgs. 163/2006) che riguarda l'affidamento diretto in favore di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore titolare di un diritto esclusivo.

Si tratta di due fattispecie profondamente diverse: la prima – rapporto tra amministrazioni aggiudicatrici – esclude l'applicazione del codice perché **non si è in presenza di appalto** ma di una collaborazione sinergica ed intrecciata finalizzata allo svolgimento coordinato dei rispettivi compiti di istituto; la seconda – affidamento a titolare di un diritto esclusivo – esclude l'applicazione del codice perché, per quanto si tratti di un appalto, esso non può che essere affidato al titolare del diritto esclusivo (ad esempio il concessionario autostradale) e della conseguente situazione “non concorrenziale”.

Ne è conferma la circostanza alla cui stregua si consente l'affidamento diretto anche in favore di un ente aggiudicatore ossia (art. 3 comma 29 d.lgs. 163/2006) “*le amministrazioni aggiudicatrici ... e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti*”), quindi anche un privato affidatario di una concessione, cioè titolare di una esclusiva in base ad una selezione: il concessionario autostradale di cui all'esempio che precede.

L'estrema (ed evidente) incertezza della sentenza nel “maneggiamento” dei descritti tecnicismi potrebbe renderla meritevole di un gravame.

Con l'appello potrebbe anche riproporsi la questione dell'applicabilità nella fattispecie della disciplina degli artt. 191 ss. D.Lgs. 267/2000 (t.u.e.l.),

spedito in forma esecutiva (sentenza) addirittura in data successiva alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr. Vs nota del 2 agosto).

Naturalmente l'opposizione ed il suo eventuale accoglimento non impedirebbero a Veronafiere di riproporre nuovamente (e correttamente) l'azione ed avrebbero solo il fine di consentire, frattanto, la proposizione dell'appello e la formulazione dell'istanza di inibitoria.

E' ovvio che ai fini della proposizione dei rimedi (appello e opposizione agli atti esecutivi) appaiono necessari l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico ed il rilascio delle relative procure in tempi compatibili con le indicazioni sopra fornite e considerando la delicatezza e le caratteristiche del periodo estivo.

Al fine di permettere una valutazione il più possibile completa della questione, invio parcella pro-forma, che è stata redatta attraverso l'applicazione dei cc.dd. "medi" ma tenendo conto di un valore della causa compreso tra € 260,00 e € 520,00 e, dunque, non coincidente con il valore effettivo della controversia e che, piuttosto, tiene conto solo delle conseguenze economiche discendenti dalla transazione, con un esito comunque maggiormente favorevole per l'Amministrazione rispetto all'applicazione dei minimi sul valore del contratto (€ 27.956,74 a fronte di € 34.302,45) e sulla cui base il Giudice ha determinato in sentenza le spese legali derivanti dalla soccombenza e poste a carico di IRVO.

Colgo l'occasione per inviare la nota fattami pervenire dal domiciliatario avv. Masotto e rimango in attesa di Vostre comunicazioni.

Distinti saluti,

avv. Maria Beatrice Miceli

Maria  
Beatrice  
Miceli

 Firmato digitalmente  
da Maria Beatrice  
Miceli  
Data: 2019.08.09  
19:34:32 +02'00'

dell'Istituto. Il trattamento giuridico economico è quello previsto dalla normativa regionale e dal vigente contratto collettivo di lavoro della dirigenza della Regione Siciliana

2. Alle strutture di dimensione intermedia ed alle Unità operative di base sono preposti dirigenti in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento dell'Istituto e dalle norme vigenti. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma sono conferiti dal Direttore Generale dell'Istituto, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente vengono conferiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 10\00 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 11 L.R. 20\03 ed in base ai criteri di cui al vigente C.C.L. per i dirigenti della Regione siciliana. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi, la durata e il trattamento economico.
4. I dirigenti sono soggetti alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

#### Art. 6

#### Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto previsto dagli art. 2 e 7 della L.R. n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dalla normativa vigente ed esercita fra l'altro i seguenti poteri:
  - a. formula proposte ed esprime pareri al Presidente dell'Istituto ed al Consiglio di Amministrazione. In applicazione del principio di ripartizione delle competenze fra l'organo di indirizzo politico-amministrativo e l'organo gestionale fissato dalla L.R. 10\00.
  - b. cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi di governo dell'Ente;
  - c. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
  - d. attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, sentiti i dirigenti medesimi;
  - e. adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, che non siano espressamente riservati ad altri organi;
  - f. esercita i poteri di spesa e di acquisizione dell'entrata dell'Istituto rientranti nella competenza del proprio ufficio;
  - g. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 10/2000, come specificate dal successivo articolo 8, commi 4 e 5;
  - h. svolge l'attività di organizzazione e di gestione del personale, di gestione dei rapporti sindacali, anche in sede di contrattazione decentrata;
  - i. decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
  - k. richiede direttamente, secondo le modalità di rito, pareri agli organi consultivi e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - l. riferisce correntemente, e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno, al Presidente sull'attività svolta;



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO  
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N. 7882 Posizione *Seg. 01*

Risp. Al foglio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

90143 PALERMO 19 SET. 2019  
Via Libertà,66  
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax(091) 347870  
[www.irvos.it](http://www.irvos.it)  
e-mail: [direzione.vitevino@regione.sicilia.it](mailto:direzione.vitevino@regione.sicilia.it)  
PEC: [direzione.irvos@messaggipec.it](mailto:direzione.irvos@messaggipec.it)  
C/C postale 12369906  
Codice fiscale 00262110828  
Partita Iva 00261280820

OGGETTO: Nomina Commissario ad Acta  
Controversia Irvo / Veronafiore Spa  
Sentenza Tribunale di Verona n. 1414/19

Spett.le  
Assessorato Agricoltura, Sviluppo  
Rurale e Pesca Mediterranea  
Ufficio di Gabinetto

Spett.le  
Assessorato Agricoltura, Sviluppo  
Rurale e Pesca Mediterranea  
Servizio II - U.O. 2

Nell'ambito della complessa ed articolata controversia insorta con Veronafiore Spa, definita parzialmente con atto transattivo del 12 febbraio 2019 si fa presente che, con nota mail del 10 settembre 2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7606 dell'11 settembre 2019, ed acclusa copia della sentenza del Tribunale di Verona n. 1414/19, il difensore di questo Istituto nel giudizio di primo grado, Avv. Maria Beatrice Miceli, ha comunicato che, in data 10 settembre u.s., la società creditrice ha provveduto a notificare al procuratore domiciliatario, Avv. Masotto, la sentenza sopraccitata.

Ciò, a norma delle disposizioni codicistiche in materia, ai fini della decorrenza del termine perentorio breve di gg. 30 per la proposizione dell'eventuale gravame, nel caso in specie, dinanzi la Corte d'Appello di Venezia da notificarsi alla controparte, a pena di decadenza, entro il 9 Ottobre p.v.

A tal proposito si pone in evidenza che il 15 settembre p.v. andrà a scadenza il termine di operatività della proroga del contratto a suo tempo stipulato con l'attuale Direttore Generale dell'Ente, Dr. Vincenzo Cusumano e che, con nota n. 7641 dell'11 settembre 2019, la scrivente ha impartito opportune disposizioni per l'urgente attivazione delle procedure di nomina del nuovo Direttore Generale dell'Irvo.

Via Libertà, 66 - 90143 Palermo  
Email: .....@regione.sicilia.it  
Responsabile del procedimento; ..... - Telefono 091 - .....

Tenuto conto di ciò, e delle possibilità di definire transattivamente la complessiva controversia in essere con Veronafiore Spa, si rende indispensabile, stante peraltro le previsioni di cui all'art. 6 – Funzioni del Direttore Generale – sub lett. j, - del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente e della sopra specificata competenza del Direttore Generale il quale, a mente del citato articolo, "promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere", si rende necessario, stante la vacanza della predetta postazione dirigenziale, di provvedere alla nomina di un Commissario ad Acta ai fini del seguente adempimento:

- Controversia Irvo/Veronafiore Spa – sentenza Tribunale di Verona n. 1414/19 – proposizione appello con poteri di conciliare e transigere".

Giova inoltre ricordare in proposito che in precedente sostanzialmente analoga occasione si è proceduto con l'adozione del D.A. Agricoltura n. 1 del 13 maggio 2019.

A tal proposito, e per ulteriore chiarezza di contesto, si rimanda ai contenuti della nota del 9 agosto 2019 del predetto Avv. Miceli nel contesto della quale la medesima illustra, tra l'altro, le ragioni a sostegno dell'eventuale proposizione dell'appello in questione.

Appare oltremodo opportuno evidenziare che a seguito di rinuncia a precedente pignoramento presso terzi di cui all'atto del 23 luglio 2019, Veronafiore Spa ha attivato, dinanzi al Tribunale di Sondrio, altra analoga procedura di pignoramento presso terzi con atto del 23 agosto 2019 con citazione, ai fini della dichiarazione del terzo pignorato (Creval - Credito Valtellinese), per l'udienza del 30 settembre p.v.

Ciò premesso si sottolinea che, pur essendo, in atto, in corso contatti con la controparte ai fini delle definizione amichevole della complessiva controversia de quo, appare oltremodo prudente e doveroso, porre in essere tempestivamente gli atti necessari finalizzati a poter tempestivamente e ritualmente resistere in giudizio in caso di esito negativo delle trattative predette.

Appare inoltre opportuno segnalare la possibilità di addivenire alla definizione transattiva della complessiva controversia

Nel sottolineare l'urgenza di detto adempimento e l'eventuale conseguente possibilità, in mancanza, di una declaratoria di contumacia di questo Istituto con le negative refluenze ad essa connesse, nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione che vorrete porre alla questione ed in attesa di un cenno di riscontro ai fini di quanto in prosieguo eventualmente necessario, porgo frattanto

Cordiali saluti

~~Segreteria Organi Istituzionali  
(Dr. Vincenzo Barletta)~~

Via Libertà, 66 – 90143 Palermo

Email:.....@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento;..... - Telefono 091 - .....

# Accordo TRANSATTIVO

## TRANSAZIONE

### Tra le Parti:

**IRVO - ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO** (in sigla IRVO), Ente di Ricerca della Regione Siciliana, con sede in Palermo, Via Libertà 66, in persona del Direttore Generale, dott. Vincenzo Cusumano, in forza di deliberazione commissariale n. 9 del 19 luglio 2016, e giusta art. 6 lett. J del Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con delibera Consiliare n. 107 del 4 ottobre 2009;


- da una parte -

**VERONAFIERE SPA** (in sigla Veronafiere), con sede in Verona, Viale del Lavoro n. 8, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Mantovani, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione datata 28.01.2019.

- dall'altra parte -

### Premesso che:

- a) IRVO, Ente di ricerca della Regione Siciliana, si è iscritto, tra le altre, alle edizioni 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014 di Vinitaly, manifestazione fieristica internazionale sul vino organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona (trasformato nel 2017 Veronafiere SpA), beneficiando delle aree espositive e delle prestazioni accessorie;
- b) successivamente alle manifestazioni, IRVO ha rilasciato, per mezzo della procedura di cui al decreto del MEF di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, una "Certificazione" dei crediti;
- c) in particolare IRVO ha emesso, in un primo momento, le due certificazioni n. 8425510000000015 di € 2.511.299,00 e n. 8425510000000011 di € 837.200,00, per un totale di € 3.348.499,00 e, successivamente, una nuova certificazione n. 8425510000000036 del



16.3.2016 di € 3.398.161,85 ;

- d) a fronte del mancato pagamento da parte di IRVO, Veronafiore ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo n. 1376/2017 datato 29 marzo 2017, per l'importo di € 3.398.161,85, oltre interessi e spese di procedura;
- e) IRVO si è opposta a tale decreto ingiuntivo con atto di citazione datato 5 giugno 2017 e, a seguito di prima udienza, il Tribunale di Verona, con provvedimento datato 22 marzo 2018, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc per il deposito delle memorie istruttorie e, poi, a seguito dell'udienza celebrata in data 6 dicembre 2018, ha assunto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- f) Veronafiore ha introdotto giudizio di esecuzione forzata (pignoramento presso terzi) davanti al Tribunale di Sondrio (n. 381/2018 r.g.) e ulteriore giudizio di esecuzione forzata davanti al Tribunale di Palermo (allo stato non ancora iscritto a ruolo);
- g) IRVO ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Sondrio (n. 371/2018 r.g.) e si accinge a proporla davanti al Tribunale di Palermo;
- h) i due giudizi (di esecuzione forzata e di opposizione) sono attualmente pendenti davanti al Tribunale di Sondrio e l'udienza per la loro trattazione (congiunta) è fissata per il 15 febbraio 2019, mentre per il 25 febbraio 2019 è fissata udienza davanti al Tribunale di Palermo, G. Es.;
- i) Veronafiore ha notificato, pure, due distinti ricorsi al Tar Sicilia - Palermo, rispettivamente avverso: 1) il silenzio-rifiuto di IRVO formatosi a seguito della richiesta di Veronafiore di avere rilasciata copia della documentazione oggetto dell'istanza di accesso datata 16 agosto 2017; 2) il D.D.G. di IRVO n. 232 del 25 agosto 2017 con cui l'Ente ha ritirato in autofutela la certificazione del credito n. 8425510000000036 del 16 marzo 2016, dei quali solo il secondo è allo stato pendente.

- j) risultano, pertanto, tuttora pendenti la causa di opposizione al decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Verona (n. 5988/2017 R.G.), n. 1 ricorso avanti al TAR Sicilia - Palermo (avente RG n. 2017/2665), n. 1 giudizio di esecuzione davanti al Tribunale di Sondrio, n. 1 giudizio di cognizione davanti al Tribunale di Sondrio, n. 1 giudizio di esecuzione ancora da iscriverne davanti al Tribunale di Palermo (G. Es.);
- k) le argomentazioni addotte a sostegno dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del suddetto credito, così come le eccezioni in opposizione al pagamento della suddetta somma, afferiscono a complesse tematiche giuridiche di non univoco inquadramento e l'esito dei giudizi risulta pertanto particolarmente incerto per entrambe le parti;
- l) le parti, senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese e contestazioni e ferme restando le qualificazioni che ciascuna parte ha dato ai rapporti intercorsi, ma al solo fine di evitare l'alea dei giudizi, intendono transigere in via definitiva le vicende controverse, facendosi reciproche concessioni;
- m) l'Irvo, peraltro, è destinatario di risorse provenienti dall'Amministrazione finalizzate a porre rimedio alle difficoltà nelle quali oggi si dibatte; infatti, l'art. 38 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (come modificato dall'art. 2, comma 29, L.R. 16 dicembre 2018, n. 24) dispone che *"Al fine di far fronte alla situazione di grave criticità finanziaria dell'IRVO è assegnato al medesimo Istituto un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, a fronte del quale l'Istituto trasferisce alla Regione beni immobili di pari importo"*.
- n) IRVO e Veronafiore intendono, peraltro, riavviare una proficua collaborazione per la promozione a livello nazionale ed internazionale dell'immagine di IRVO e della Regione Siciliana, anche attraverso l'adesione alle manifestazioni organizzate da Veronafiore.
- Tutto ciò premesso, le parti transigono convenendo quanto segue:**

Fals  


1. le premesse formano parte integrante della presente transazione.
2. IRVO si impegna, con la stipula della presente, al versamento in favore di Veronafiore Spa dell'importo di Euro 2.600.000,00, secondo le seguenti modalità:
  - una somma almeno pari ad Euro 2.000.000,00 tramite richiesta congiunta di assegnazione al Giudice all'udienza fissata per il 15 febbraio 2019 nell'ambito dell'esecuzione intrapresa avanti al Tribunale di Sondrio;
  - il saldo con pagamento diretto da parte di IRVO in favore di Veronafiore entro e non oltre il 15 marzo 2019.
3. Solamente previo accredito su conto corrente di Veronafiore della somma pari ad almeno Euro 2.000.000,00 assegnata dal Giudice del Tribunale di Sondrio, Veronafiore rinuncerà all'esecuzione intrapresa davanti al foro di Palermo e non iscriverà a ruolo il pignoramento notificato in data 22 gennaio 2019 (Palermo) relativo al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona n. 1376/2017 datato 29 marzo 2017, per l'importo di € 3.398.161,85, oltre interessi e spese di procedura e notificherà al terzo pignorato atto dichiarativo in questo senso, autorizzando altresì l'Assessorato Regionale dell'agricoltura della Regione Sicilia a versare presso il Tesoriere di IRVO le somme di cui ai suoi decreti in corso o in via di perfezionamento.
4. In caso di mancata effettuazione del pagamento integrale della somma di Euro 2.600.000,00, nelle modalità di cui ai punti che precedono, entro il termine del 15 marzo 2019, Veronafiore potrà procedere, nelle esecuzioni già pendenti e intraprenderne ulteriori per l'intero importo dovuto di € 3.398.161,85, oltre interessi e spese di procedura, o quello diverso che risultasse all'esito del procedimento n. 5988/2017 R.G. del Tribunale di Verona, ma comunque non inferiore ad € 2.600.000,00, importo di cui IRVO riconosce espressamente di essere debitore e che si impegna a

pet



versare a prescindere dall'esito del summenzionato procedimento.

5. In ipotesi di esatto adempimento di IRVO secondo le modalità stabilite al punto 2 la presente scrittura avrà effetto di transazione parziale nei sensi meglio infra precisati.

a. considerato che Veronafiore è disponibile a limitare le proprie pretese ad euro 3.000.000,00 ed Iryo, attraverso i propri uffici, ha evidenze di un arricchimento almeno pari ad Euro 2.500.000,00, le parti convengono di restringere il margine delle reciproche contestazioni alla differenza tra le somme pretese da Veronafiore per le quali allo stato Iryo non ha documentazione idonea a confermare l'avvenuto arricchimento.

b. Le parti, al fine di definire la lite anche relativamente alla rimanente somma di euro 400.000,00 istituiscono a mezzo del presente un tavolo paritetico finalizzato ad integrare i reciproci archivi con le evidenze relative alle prestazioni.

c. Le parti chiariscono che l'istituzione del Tavolo tecnico non implica da parte di Veronafiore alcuna riconoscenza della fondatezza della qualificazione attribuita da Iryo alle somme da corrispondere.

d. La durata dell'attività del Tavolo paritetico non potrà eccedere un mese decorrente dal 15 marzo 2019.

6. In esito allo stesso, ove le parti raggiungano l'intesa sulle eventuali ulteriori somme dovute, la corresponsione delle stesse determinerà la completa estinzione dei rapporti obbligatori di cui in premessa. Le parti procederanno reciprocamente a notificare e depositare, entro quindici giorni dalla sottoscrizione di tale ulteriore intesa, atti di rinuncia agli atti ed all'azione a spese compensate e di accettazione a spese compensate, sia nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Verona (n. 5988/2017), sia nel ricorso ancora pendente avanti al TAR

FCS



Sicilia - Palermo (RG n. 2017/2665).


7. Diversamente, in difetto di intesa sulle ulteriori somme in contestazione, le parti si rimettono alle decisioni giudiziali (giudice ordinario e amministrativo), precisando che, a prescindere dall'esito (favorevole ad una delle parti),
- a. le somme corrisposte ai sensi del punto 2 non potranno essere in nessun caso ripetute;
  - b. la somma dovuta da Irvo a Veronafiere non potrà comunque superare euro 3.000.000,00, dovendosi ritenere rimborsata con l'adempimento dei pagamenti di cui al punto 2, la parte eccedente.
8. Sottoscrivono la presente anche i legali delle parti ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della Legge Professionale Forense.
9. Le eventuali spese di registrazione della presente saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50%.

Verona - Palermo, 12 febbraio 2019

Per IRVO

Il Direttore Generale

Dot. Vincenzo Cusumano




avv. Maria Beatrice Miceli

Per Veronafiere Spa

Il Direttore Generale

Giovanni Mantovani




avv. Christian Belliardo

avv. Giuseppe Immordino

Firmato digitalmente da  
IMMORDINO GIUSEPPE  
Data: 2019.02.13 09:25:23 +01'00'

IMMORDINO  
GIUSEPPE

avv. Fabio Dal Seno



IMMORDINO  
GIOVANNI


avv. Giovanni Immordino

Firmato digitalmente  
da IMMORDINO  
GIOVANNI  
Data: 2019.02.13  
09:04:39 +01'00'

DAL SENO  
FABIO

Firmato digitalmente da  
DAL SENO FABIO  
Data: 2019.02.13  
12:53:04 +01'00'

BELLIARDI  
CHRISTIAN  
Avvocato  
13.02  
.2019  
09:06:48  
UTC



C.S/Direzione/Segr. O.I

Vincenzo Barletta

**Da:** mariabeatricemiceli@libero.it  
**Inviato:** martedì 10 settembre 2019 20:58  
**A:** direzione.vitevino@regione.sicilia.it  
**Cc:** vcusumano@regione.sicilia.it; vincenzo.barletta@regione.sicilia.it  
**Oggetto:** IRVO - VERONAFIERE - sentenza Tribunale Verona n. 1414/2019  
**Allegati:** sub\_1528989342050101290\_RELAZIONE DI NOTIFICA digitale PEC Sentenza IRVO.pdf; sub\_4679125722538458570\_Sentenza n. 1414-2019 - RG 5988-2017 (Veronafiere IRVO).pdf

Scrivo di seguito a mia comunicazione dello scorso 9 agosto 2019, contenente osservazioni sulla proposizione di eventuale impugnazione, per rendere noto che, nella giornata di oggi (10 settembre 2019), l'avv. Claudio Masotto, nostro domiciliatario a Verona per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5988/2017 di r.g., definito con sentenza n. 1414/2019, mi ha comunicato l'intervenuta notifica presso di lui, in data 9 settembre 2019, della decisione di primo grado.

Da tale data del 9 settembre u.s. deve, dunque, prudenzialmente, ritenersi decorrente il termine breve (di trenta giorni) per la proposizione di impugnazione (scadente, pertanto, il giorno 9 ottobre 2019) riguardo alla quale ho espresso il mio avviso con la comunicazione che ho indicato sopra.

Per maggiore comodità provvedo ad inoltrare sentenza e relata di notifica così come trasmesse (cfr. due allegati), in modo da farVi pervenire il documento completo e rimango a disposizione per ogni ulteriore necessità ed in attesa di Vostre urgenti indicazioni.

Cordiali saluti, avv. Maria Beatrice Micel

REGIONE SICILIANA	
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO	
Protocollo n.	7606
★	1.1.SET. 2019 ★
Posizione:	C.S - D - Segr. O.I

**RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA  
CERTIFICATA**

**ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Io sottoscritto avv. Christian Belliardo, con Studio Legale in Verona, Via Cattaneo n. 14 (C.F. BLLCRS76T30L781Q), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Verona, ai sensi della L. 53/94 e successive modifiche nella mia qualità di difensore di Veronafiore s.p.a. (C.F. e P.IVA 00233750231) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Verona, Viale del Lavoro 8, in relazione al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Verona contraddistinto dal numero di RG 5988/2017

**NOTIFICO**

copia informatica dell'allegata sentenza n. 1414/2019 emessa dal Tribunale di Verona in persona del Giudice dott.ssa Cristiana Bottazzi in data 17.6.2019, pubblicata in data 18.6.2019

A

a Irvo Istituto Regionale Vini E Oli (C.F. 00262110828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 90143 PALERMO, Via della Libertà 66, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Miceli (C.F. MCLMBT63P58H743F) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Masotto in Verona, Via Sirtori, 5/A, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo mittente [avvchristianbelliardo@ordineavvocativrpec.it](mailto:avvchristianbelliardo@ordineavvocativrpec.it) all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto domiciliatario [avvclaudiomasotto@ordineavvocativrpec.it](mailto:avvclaudiomasotto@ordineavvocativrpec.it) estratto dal pubblico registro [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)

**ATTESTO**

infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato:

- Copia informatica della sentenza n. 1414/2019 emessa dal Tribunale di Verona in persona del Giudice dott.ssa Cristiana Bottazzi in data 17.6.2019, pubblicata in data 18.6.2019

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ**

Ad ogni effetto di Legge, si attesta, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e succ. mod., secondo le modalità previste dall'art. 16 undecies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dall'art. 19 ter del DGSIA del 16/04/2014 così come introdotto dal D.M. 28/12/2015, che l'allegata sentenza n. 1414/2019 emessa dal Tribunale di Verona in persona del Giudice dott.ssa Cristiana Bottazzi in data 17.6.2019, pubblicata in data 18.6.2019, è copia informatica conforme alla rispettiva copia in formato digitale presente ed estratta dal fascicolo informatico n. 5988/2017 R.G. del Tribunale di Verona

Verona, 9 settembre 2019

Firmato digitalmente  
Avv. Christian Belliardo



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del giorno 6.12.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. R.G. 5988/17, promossa da

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – IRVO (C.F. 00262110828), in persona le legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palermo, Via Libertà n. 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Beatrice Miceli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Claudio Masotto in Verona, Via Sirtori n. 5/A;  
- attore opponente -

contro

Veronafiere s.p.a. (già Ente Autonomo per le Fiere di Verona) (C.F. 00233750231), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Verona, Via del Lavoro n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Christian Belliardo, Fabio Dal Seno e Giovanni Immordino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Belliardo in Verona, Via Cattaneo n. 14;

- convenuto opposto -

CONCLUSIONI

Per parte opponente, come da atto di citazione in opposizione; per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, come da memoria *ex art.* 183 co. 2 c.p.c..

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 5.6.2017 IRVO, ente pubblico preposto alla tutela e promozione della produzione vitivinicola siciliana, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1376/2017 emesso dal Tribunale di Verona in data 29.3.2017, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di Veronafiere dell'importo di € 3.398.161,85, a titolo di corrispettivo per prestazioni da quest'ultima rese nell'ambito della manifestazione Vinitaly negli anni 2008, 2010, 2011, 2013, 2014. Ha chiesto la revoca del



decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: (i) incompetenza del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Palermo, dovendo determinarsi la competenza, in caso di obbligazioni di pagamento delle P.A., in relazione al luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente debitore ed essendo in ogni caso Palermo il foro competente ai sensi dell'art. 19 e 20 c.p.c.; (ii) nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria per mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, per mancata adozione della determina a contrarre richiesta dall'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 nelle ipotesi di affidamento diretto e per mancata assunzione, in un momento precedente o contestuale al contratto, del corrispondente impegno di spesa; (iii) illegittimità delle certificazioni di credito ex art. 9 co. 3-bis D.L. n. 185/2008, in base alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, poiché rilasciate da IRVO a fronte di un credito che, per le ragioni di cui al precedente punto (ii), sarebbe privo del necessario requisito di certezza; (iv) violazione del Codice Appalti per mancato espletamento di procedure di evidenza pubblica in relazione ai servizi accessori (manovalanza, vigilanza, pulizia, etc.) erogati in aggiunta alla locazione degli spazi espositivi.

Veronafiere si è costituita contestando la fondatezza di tutte le difese avversarie in punto di competenza territoriale e nullità dei contratti e rilevando, nel merito, che nessuna contestazione è mai stata sollevata sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali e sul *quantum* del credito. Al contrario, il credito di Veronafiere sarebbe stato riconosciuto in più occasioni dall'opponente, sia con dichiarazioni dei Direttori Generali dell'ente *pro tempore* in carica, sia con il rilascio di certificazioni ai sensi del D.L. n. 185/2008, dapprima per l'importo di € 3.348.499,00 (certificazioni originarie), poi - a seguito di chiarimenti sull'imputazione di alcuni pagamenti precedenti - per l'importo di € 3.398.161,85 ('ricertificazione'). Ha infine contestato l'illegittimo ritiro della certificazione da ultimo richiamata, disposto da IRVO dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

Con ordinanza del 22.3.2018 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.12.2018, quando è stata trattenuta in decisione.

\* \* \*

1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale con cui l'opponente deduce che tutti i criteri di collegamento applicabili nella fattispecie convergerebbero nell'individuazione del Tribunale di Palermo come unico foro competente.

L'eccezione è infondata. Se è pur vero che riconducono alla competenza del Tribunale palermitano i criteri del foro generale delle persone giuridiche e del foro della tesoreria preposta al pagamento dei debiti dell'ente pubblico, è altrettanto vero che nessuno di tali criteri di collegamento ha natura esclusiva. Con particolare riferimento al foro della tesoreria, la giurisprudenza ha evidenziato che "*nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fanno il luogo di*



*adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinationis', eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.", Cass. n. 270 del 12.1.2015, in senso conforme Cass. n. 24640 del 2.12.2016). Cosicché la competenza del Tribunale scaligero può essere affermata e confermata in forza del concorrente criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione è sorta ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le ragioni che seguono.*

È stato provato che l'accordo tra le parti, relativo alla locazione di spazi espositivi e alla prestazione di servizi accessori nell'ambito della manifestazione Vinitaly, è stato raggiunto, di anno in anno, mediante invio della proposta da parte di Veronafiore e comunicazione dell'accettazione da parte di IRVO a mezzo fax (anni 2008, 2010) oppure tramite posta elettronica o servizio postale (anni 2011, 2013, 2014) (si vedano i doc. 17-28). Pertanto, in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1326 c.c., per cui *"il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"*, se ne desume che i contratti si sono conclusi a Verona, luogo della sede legale della proponente Veronafiore, in cui la stessa ha ricevuto, di volta in volta via fax o a mezzo posta, la comunicazione dell'accettazione da parte di IRVO.

Il fatto che i contratti prevedessero il pagamento di un primo acconto o, in alcuni casi, il saldo integrale del corrispettivo prima dell'inizio della manifestazione non è in alcun modo significativo per l'individuazione del luogo di conclusione del contratto, come invece pretenderebbe parte opponente richiamando l'art. 1327 c.c.. Considerata la rilevanza degli importi e la natura articolata delle prestazioni oggetto dei contratti, va escluso che possa farsi riferimento alla natura dell'affare o agli usi per invocare la conclusione del contratto nel luogo in cui IRVO avrebbe eseguito il pagamento. Del pari, va escluso che questa modalità di conclusione del contratto sia stata richiesta da Veronafiore, essendo sufficiente avere riguardo al tenore letterale delle proposte per capire come la sottoscrizione fosse individuata quale momento di perfezionamento dell'accordo (tutte le proposte contrattuali in atti recano la sottoscrizione di IRVO *"per accordo e accettazione"* e anche laddove si fa riferimento al versamento di un *"anticipo del 30% alla sottoscrizione del presente atto"* è evidente che il perfezionamento dell'accordo è ancorato alla manifestazione della volontà contrattuale in forma dichiarativa e non esecutiva).

Nemmeno può attribuirsi rilievo all'inserimento di una clausola di foro esclusivo nell'accettazione della proposta contrattuale per l'anno 2008, comunicata da IRVO a mezzo fax il 2.4.2008 (doc. 23), dovendo ritenersi che l'accordo si sia formato solo con riferimento al contenuto dell'accettazione conforme a quello della proposta e dunque ad esclusione di tale clausola unilateralmente inserita da IRVO, rispetto a cui non risulta una corrispondente accettazione da parte di Veronafiore.

2. Passando al merito, vanno esaminate innanzitutto le eccezioni di nullità sollevate dall'opponente. E così, sotto un primo profilo è eccepita la nullità dei contratti poiché stipulati da IRVO in difetto della preliminare determina a contrarre, prevista dalla disciplina degli appalti pubblici *pro tempore* applicabile (artt.



11 e 57 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, poi abrogato dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) quale passaggio inderogabile nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica, la cui mancanza si rifletterebbe sulla validità dei successivi contratti.

L'eccezione è infondata, dovendo escludersi nel caso di specie l'applicabilità della disciplina in materia di appalti pubblici e quindi la sussistenza di un vizio derivante dalla mancata adozione della determina a contrarre. Occorre infatti tenere conto del fatto che all'epoca della stipula dei contratti l'opposta rivestiva la forma giuridica di ente pubblico economico con la denominazione di 'Ente Autonomo per le Fiere di Verona', risalendo solo alla data del 1.2.2017 la sua trasformazione in società per azioni. E deve rilevarsi altresì che tale ente era il solo soggetto statutariamente preposto all'organizzazione di manifestazioni fieristiche per il territorio veronese (cfr. pag. 28 ss. visura camerale in atti). In altri termini, la partecipazione di IRVO alla manifestazione Vinitaly è stata regolata mediante contratti conclusi tra due enti pubblici, uno dei quali (l'ente fieristico veronese) titolare di una competenza funzionale esclusiva in virtù dei propri atti istitutivi.

Da tale duplice rilievo consegue che la fattispecie in esame ricade al di fuori dell'ambito di applicazione del codice degli appalti all'epoca in vigore, e ciò, oltre che in base al principio generale per cui tale codice non si applica agli accordi tra P.A. (sul punto si veda il parere n. 1178 reso da Cons. St., Sezione II, in data 22.4.2015), anche sulla scorta della specifica previsione dell'art. 19, comma 2, D.Lgs. 163/2006, per cui *"il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato"*.

3. Da quanto appena osservato circa l'inapplicabilità del codice degli appalti discende anche l'infondatezza dell'eccezione di nullità concernente il mancato espletamento di procedure di evidenza pubblica in relazione all'affidamento dei servizi accessori di manovalanza, vigilanza, assistenza tecnica, pulizia e hosting, rispetto ai quali – si osserva – sarebbe in ogni caso operante la deroga alle regole dell'evidenza pubblica prevista dall'art. 57, comma 5, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 per i servizi complementari al servizio principale, da individuarsi nel caso di specie nella messa a disposizione ed allestimento degli spazi espositivi all'interno della manifestazione fieristica.

4. Va rigettata anche l'eccezione per cui i contratti sarebbero nulli in ragione della mancata adozione dei corrispondenti impegni di spesa. L'eccezione è infondata sia perché non è applicabile nella fattispecie la disciplina degli artt. 191 ss. D.Lgs. 267/2000 (t.u.e.l.), in quanto l'opponente non è un ente locale soggetto a tale disciplina, sia perché è lo stesso istituto opponente ad aver prodotto *sub* doc. 7, 10, 13, 16, 19 le delibere con cui sono state contabilmente impegnate le somme dovute a Veronafiere in forza dei contratti per cui è causa, con indicazione del relativo capitolo di spesa.



Ai fini dell'eccepita nullità non è rilevante il fatto che tali impegni di spesa siano stati adottati dopo la stipula dei contratti e lo svolgimento delle manifestazioni cui essi si riferiscono, in alcuni casi anche dopo un lasso di tempo pari ad alcuni anni. Impregiudicata ogni valutazione, demandata ad altra sede, circa la sussistenza di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile derivanti da una siffatta condotta dell'ente, si osserva che, rispetto al sindacato sulla validità dei contratti, deve senz'altro ritenersi che l'adozione di un impegno di spesa postumo equivalga a ratifica dell'assunzione dell'obbligazione e comporti in quanto tale la sanatoria del vizio genetico dei contratti medesimi. E ciò, in primo luogo, in applicazione dei principi generali civilistici sulla formazione della volontà contrattuale di un ente collettivo, ma anche in analogia con la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista in materia di obbligazioni degli enti locali dagli artt. 183 ss. t.u.e.l.

5. Superate, in virtù delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, le censure di nullità dei contratti, si osserva che l'opponente non svolge alcun tipo di contestazione sull'effettiva e regolare esecuzione da parte di Veronafiore delle prestazioni pattuite e neppure sulla quantificazione del credito, circostanze che devono quindi darsi per accertate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Ad ulteriore conferma di ciò va interpretato anche il fatto, non contestato, che IRVO abbia a sua volta incassato le somme dovute come corrispettivo dagli operatori, sub-espositori della manifestazione presso gli spazi locati da IRVO.

Tanto considerato, rispetto alla decisione della presente causa diviene ultronea la verifica, invocata da parte opponente, sulla presunta illegittimità delle certificazioni di credito ex art. 9 co. 3-bis D.L. n. 185/2008, che sarebbero state emesse in assenza dei necessari requisiti di certezza del credito sottostante. Così come diviene superfluo ogni accertamento relativo al valore probatorio da riconoscere a tali certificazioni e alla legittimità del provvedimento cui IRVO ha disposto la revoca in autotutela della certificazione (nonché alle sorti di tale procedimento).

Infatti, benché tali certificazioni siano state poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo, la pretesa creditoria di Veronafiore è accertata come esistente nell'ambito della presente fase di merito sulla base di elementi diversi, ossia i contratti (di cui è riconosciuta la validità, v. sopra) e la non contestazione del loro esatto adempimento. Tali elementi si pongono logicamente a monte rispetto alle certificazioni, poiché forniscono la prova diretta dell'esistenza del credito.

Detto altrimenti, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato in quanto l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio in giudizio dimostrando il titolo del proprio credito, mentre l'opponente non ha provato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa avversaria (Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, e successiva giurisprudenza conforme).

Per tale ragione non paiono pertinenti i precedenti del Tribunale di Palermo richiamati dall'opponente, trattandosi di provvedimenti resi nella fase sommaria di revoca della provvisoria esecuzione ex art. 649.



c.p.c. e non all'esito della fase a cognizione piena, e peraltro non essendo dato conoscere le specificità dei casi concreti sottesi a tali pronunce.

6. Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore applicabile in regione dell'entità del credito, con applicazione dei valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, che si è limitata al solo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1376/2017 del 23.9.2017;
- condanna l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio a rifondere a Veronafiere s.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 40.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge.

Verona, 17.6.2019

Il Giudice

*Cristiana Bottazzi*




- dell'Istituto. Il trattamento giuridico economico è quello previsto dalla normativa regionale e dal vigente contratto collettivo di lavoro della dirigenza della Regione Siciliana
2. Alle strutture di dimensione intermedia ed alle Unità operative di base sono preposti dirigenti in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento dell'Istituto e dalle norme vigenti. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma sono conferiti dal Direttore Generale dell'Istituto, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo.
  3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente vengono conferiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 10\00 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 11 L.R. 20\03 ed in base ai criteri di cui al vigente C.C.L. per i dirigenti della Regione siciliana. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi, la durata e il trattamento economico.
  4. I dirigenti sono soggetti alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

#### Art. 6

##### *Funzioni del direttore generale*

1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto previsto dagli art. 2 e 7 della L.R. n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dalla normativa vigente ed esercita fra l'altro i seguenti poteri:
  - a. formula proposte ed esprime pareri al Presidente dell'Istituto ed al Consiglio di Amministrazione. In applicazione del principio di ripartizione delle competenze fra l'organo di indirizzo politico-amministrativo e l'organo gestionale fissato dalla L.R.10\00.
  - b. cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi di governo dell'Ente;
  - c. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
  - d. attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, sentiti i dirigenti medesimi;
  - e. adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, che non siano espressamente riservati ad altri organi;
  - f. esercita i poteri di spesa e di acquisizione dell'entrata dell'Istituto rientranti nella competenza del proprio ufficio;
  - g. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 10/2000, come specificate dal successivo articolo 8, commi 4 e 5;
  - h. svolge l'attività di organizzazione e di gestione del personale, di gestione dei rapporti sindacali, anche in sede di contrattazione decentrata;
  - i. decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
  - j.** promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
  - k. richiede direttamente, secondo le modalità di rito, pareri agli organi consultivi e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - l. riferisce correntemente, e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno, al Presidente sull'attività svolta;

REGIONE SICILIANA ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO	
Protocollo n. <u>1020</u>	AVV. MARIA BEATRICE MICELI
★ 13 AGO. 2019 ★	
Posizione: <u>N. UO</u>	Palermo, 9 agosto 2019 <u>ore. 15.</u>

- *fin*  
- *UO ore. 15*  
*P.P.*  


Spett.le  
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia  
[direzione.vitevino@regione.sicilia.it](mailto:direzione.vitevino@regione.sicilia.it)  
[direzione.irvos@messaggipec.it](mailto:direzione.irvos@messaggipec.it)

Oggetto: IRVO c/ Veronafiore Spa – Opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale Verona n. 5988/2017 r.g. definito con sentenza n. 1414/2019) - Seguito mia nota pec del 21 giugno 2019 ed ulteriore riscontro note IRVO prott. nn. 5596, 6675 e 6793 dei 27 giugno, 30 luglio e 2 agosto 2019.

Faccio seguito alla mia nota del 21 giugno 2019, con la quale ho dato immediatamente notizia dell'avvenuto deposito della sentenza n. 1414/2019 del 18 giugno precedente, con cui il Tribunale di Verona (sez. II<sup>^</sup> Civile, dott.ssa C. Bottazzi) ha definito il giudizio 5988/2017 di r.g. nonché ai ripetuti incontri con il rappresentante legale dell'Istituto e con i titolari degli uffici addetti alle questioni legali e, riscontrando le richieste di cui alle Vs note sopra indicate, rappresento quanto segue.

In via preliminare rispetto all'esposizione delle mie opinioni circa i margini di appellabilità della sentenza, ritengo opportuno ribadire (rispetto a quanto già comunicato per le vie brevi) che la sentenza - non notificata presso il domicilio eletto e, dunque, allo stato appellabile nel termine lungo di sei mesi decorrente dal 18 giugno 2019 (data di deposito) - è già, di per sé, esecutiva, con la conseguenza che ben può essere messa in esecuzione (dove pignoramento, ecc.), tranne che, proponendosi appello, non venga formulata richiesta di inibitoria e che questa venga accolta.

Ciò premesso, in ordine ai margini di appellabilità della sentenza rassegnò le seguenti considerazioni.

I) Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è stata eccepita preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona.

L'eccezione è stata rigettata sul presupposto che *"la giurisprudenza ha evidenziato che "nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il 'forum destinatae solutionis', eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.", Cass. n. 270 del 12.1.2015, in senso conforme Cass. n. 24640 del 2.12.2016). Cosicché la competenza del Tribunale scaligero può essere affermata e confermata in forza del concorrente criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione è sorta ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le ragioni che seguono"*.

Personalmente ritengo che la motivazione non sia corretta posto che, trattandosi di contratto concluso da Ente Pubblico (IRVO), la conclusione dell'accordo richiede necessariamente la forma pubblica, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 1326 c.c., secondo il quale il luogo della conclusione del contratto è quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

In altre parole, la mancanza di un contratto redatto nella forma scritta (richiesta a pena di nullità) oltre ad escludere l'esistenza dell'obbligazione esclude, pure, l'applicabilità del precitato art. 1326 c.c..

II) La lettura attenta della sentenza non scalfisce la consistenza delle contestazioni avanzate da IRVO e ripetutamente riprese in senso adesivo negli ormai numerosi giudizi pendenti innanzi il foro palermitano (il riferimento è ai molteplici provvedimenti di sospensione di provvisorie esecuzioni di decreti ingiuntivi opposti e/o di mancata concessione di provvisoria esecuzione emessi da giudici diversi in servizio presso la sezione V<sup>a</sup> civile del Tribunale di Palermo).

La sentenza, in effetti, è il primo pronunciamento che, con l'approfondimento proprio della sede di merito, prende posizione sul complesso di censure che, nel tempo, hanno indotto l'IRVO a contrastare le pretese avanzate dai creditori per prestazioni rese negli anni passati. E tuttavia, per quanto esposta più ampiamente, la tesi sostenuta dal Tribunale di Verona non solo non mi appare convincente ma poggia su una ricostruzione interpretativa del codice degli appalti assolutamente incerta.

Come si ricorderà, la tesi di fondo che il Tribunale ha fatto propria in sede di concessione di provvisoria esecuzione è stata quella di qualificare il rapporto IRVO/Veronafiere (ente pubblico) come un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici: seguendo la tesi della difesa avversaria, si è ritenuto che, stante la natura pubblica di Veronafiere (già Ente Autonomo per le Fiere di Verona) all'epoca dei fatti il Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), eventualmente applicabile alla fattispecie concreta *ratione temporis*, non si applicasse agli accordi tra PP.AA. (cfr. **Cons. St., Sezione II, parere del 22.4.2015, n. 1178**). E' il caso di ricordare che sulla contestazione di tale tesi le difese esposte in sede di comparsa conclusionale e replica sono state ampie ed approfondite.

Con la sentenza il Tribunale ha reiterato l'assunto (il codice degli appalti non si applica agli accordi tra p.a.) sovrapponendolo (e in realtà non avvedendosi della differenza) con altra ipotesi (art. 19, comma 2, D.Lgs. 163/2006) che riguarda l'affidamento diretto in favore di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore titolare di un diritto esclusivo.

Si tratta di due fattispecie profondamente diverse: la prima – rapporto tra amministrazioni aggiudicatrici – esclude l'applicazione del codice perché non si è in presenza di appalto ma di una collaborazione sinergica ed intrecciata finalizzata allo svolgimento coordinato dei rispettivi compiti di istituto; la seconda – affidamento a titolare di un diritto esclusivo – esclude l'applicazione del codice perché, per quanto si tratti di un appalto, esso non può che essere affidato al titolare del diritto esclusivo (ad esempio il concessionario autostradale) e della conseguente situazione “non concorrenziale”.

Ne è conferma la circostanza alla cui stregua si consente l'affidamento diretto anche in favore di un ente aggiudicatore ossia (art. 3 comma 29 d.lgs. 163/2006) “*le amministrazioni aggiudicatrici ... e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti*”), quindi anche un privato affidatario di una concessione, cioè titolare di una esclusiva in base ad una selezione: il concessionario autostradale di cui all'esempio che precede.

L'estrema (ed evidente) incertezza della sentenza nel “maneggiamento” dei descritti tecnicismi potrebbe renderla meritevole di un gravame.

Con l'appello potrebbe anche riproporsi la questione dell'applicabilità nella fattispecie della disciplina degli artt. 191 ss. D.Lgs. 267/2000 (t.u.e.l.),

questione sulla quale, in effetti, gli elementi di contestazione non sono ampi come quelli precedenti.

Trovo opportuno, a questo punto, affrontare la questione "esecutiva", posto che, con note del 30 luglio e del successivo 2 agosto l'Istituto mi ha avvertito di avere ricevuto la notifica del pignoramento e, poi, la notifica della sentenza in forma esecutiva.

Da quanto comunicatomi dell'Istituto, l'atto di pignoramento notificato il 30 luglio 2019, non sarebbe stato preceduto dalla notifica dell'atto di precetto.

Se l'assunto fosse confermato (e l'accertamento non può che essere affidato agli Uffici), potrebbe essere proposta opposizione agli atti esecutivi (entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di notifica del pignoramento e, dunque, qualora le indicazioni dell'Istituto fossero corrette entro il 19 agosto p.v.) per eccepire la nullità dell'espropriazione per l'omessa notifica dell'atto di precetto (cfr. in questo senso Cass. 31.8.2015 n. 17308 secondo cui *"In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza"*).

E ciò senza che possa fondatamente sostenersi che la nullità dell'atto di pignoramento conseguente all'omessa notifica dell'atto di precetto sia sanato dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. III, 16.10.2017, n. 24291 secondo cui *"Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento (nel caso di specie mai nd.r.), non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese"*).

In tale sede (di opposizione agli atti esecutivi) potrebbe rilevarsi anche che il creditore procedente, in violazione dell'art. 479 c.p.c., ha notificato il titolo

spedito in forma esecutiva (sentenza) addirittura in data successiva alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr. Vs nota del 2 agosto).

Naturalmente l'opposizione ed il suo eventuale accoglimento non impedirebbero a Veronafiore di riproporre nuovamente (e correttamente) l'azione ed avrebbero solo il fine di consentire, frattanto, la proposizione dell'appello e la formulazione dell'istanza di inibitoria.

E' ovvio che ai fini della proposizione dei rimedi (appello e opposizione agli atti esecutivi) appaiono necessari l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico ed il rilascio delle relative procure in tempi compatibili con le indicazioni sopra fornite e considerando la delicatezza e le caratteristiche del periodo estivo.

Al fine di permettere una valutazione il più possibile completa della questione, invio parcella pro-forma, che è stata redatta attraverso l'applicazione dei cc.dd. "medi" ma tenendo conto di un valore della causa, compreso tra € 260,00 e € 520,00 e, dunque, non coincidente con il valore effettivo della controversia e che, piuttosto, tiene conto solo delle conseguenze economiche discendenti dalla transazione, con un esito comunque maggiormente favorevole per l'Amministrazione rispetto all'applicazione dei minimi sul valore del contratto (€ 27.956,74 a fronte di € 34.302,45) e sulla cui base il Giudice ha determinato in sentenza le spese legali derivanti dalla soccombenza e poste a carico di IRVO.

Colgo l'occasione per inviare la nota fattami pervenire dal domiciliatario avv. Masotto e rimango in attesa di Vostre comunicazioni.

Distinti saluti,

avv. Maria Beatrice Miceli

Maria  
Beatrice  
Miceli

Firmato digitalmente  
da Maria Beatrice  
Miceli

Data: 2019.08.09  
19:34:32 +02'00'

STUDIO LEGALE  
**Avv. CLAUDIA CANOVA**  
23100 SONDRIO - Via Parolo, 34  
Tel. 0342.050513 - Cell. 328.4054950  
Fax 0342.050589 - canovaclaudia@yahoo.it  
C.F.: CNV CLD 74L441829V - P.IVA: 00811000140

**AVV. CHRISTIAN BELLIARDO**  
Via Carlo Cattaneo 14  
37121 Verona  
Tel. 045 8011276  
Fax 045 8047543

POPPI PER  
NOTIFICA

REGIONE SICILIA
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Protocollo n. 7252
★ 30 AGO. 2019 ★
Posizione: C.S. Diap... S.P. Di... U.D. Cest. Belli... e Belli...

**TRIBUNALE DI SONDRIO**

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

Veronafiore s.p.a. (C.F. e P.IVA 00233750231) con sede in Verona, Viale del Lavoro 8, in persona del Presidente del C.d.A., legale rappresentante, Maurizio Danese, rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2017 depositata nel procedimento RG. 5988/2017 del Tribunale di Verona avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2017 Ing. - 1994/2017 R.G. del Tribunale di Verona, dall'avv. Christian Belliaro (C.F. BLL CRS 76T30 L781Q), dall'avv. Fabio Dal Seno (C.F. DLS FBA 77C07 C890I) e dall'avv. Giovanni Immordino (C.F. MMR GNN 62A23 B429H), anche disgiuntamente tra loro, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Claudia Canova (C.F. CNV CLD 74L44 1829V) in Via Parolo n. 34, 23100 Sondrio (SO), ove si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 0342050589 e all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [claudia.canova@sondrio.pecavvocati.it](mailto:claudia.canova@sondrio.pecavvocati.it)

premesse

- che il Tribunale Ordinario di Verona ha emesso il decreto n. 1376/2017 Ing. - 1994/2017 R.G. del 29.03.2018, con cui ingiungeva a **IRVO ISTITUTO REGIONALE VINI E OLI**, di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma capitale di € 3.398.161,85, oltre agli interessi legali dal 16.07.2016 sino al saldo, oltre alle spese e compensi relativi a procedimento monitorio liquidati in € 11.443,60 di cui € 10.573,60 per compensi e rimborso forfettario ed € 870,00 per anticipazioni, oltre IVA, se dovuta, CPA, ed alle successive occorrente;
- che detto decreto, notificato al debitore in data 26.04.2017, veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.03.2018, emessa nella causa di opposizione R.G. 5988/2017 del Tribunale di Verona e spedito in forma esecutiva in data 05.04.2018 e successivamente confermato dalla sentenza n. 1414/2019 del Tribunale di Verona;
- che unitamente al presente atto viene notificato atto di precetto per complessivi € 400.645,84

**UNEP - SONDRIO**

C/O Cr. 845

**URGENTE**

Diritti	€ 10
Trasferte	€ 6
10%	€ 0
Spese Postali	€ 10
Varie	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 23/08/2019

L'Ufficiale Giudiziario



AVV. CHRISTIAN BELLARDO  
Via Carlo Cattaneo 14  
37121 Verona  
Tel. 045 8011276  
Fax 045 8047543

▪ che il Tesoriere di IRVO, Credito Siciliano s.p.a., si è fuso per incorporazione con Banca Piccolo Credito Valtellinese s.p.a. o, in forma abbreviata "Credito Valtellinese s.p.a." o "Creval s.p.a., la quale risulta quindi depositaria di somme di denaro e/o titoli e/o comunque crediti di cui IRVO stesso è titolare;

▪ che l'istante intende sottoporre a pignoramento i suddetti crediti, fino alla concorrenza di € 600.968,76, pari all'importo precettato di € 400.645,84 aumentato della metà, ex art. 546 c.p.c.

Ciò premesso i sottoscritti procuratori, nella veste di cui sopra,

citano

- **IRVO ISTITUTO REGIONALE VINI E OLI (C.F. 00262110828)**; in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in **90143 PALERMO, Via della Libertà 66**;

a comparire avanti il Tribunale di Sondrio, G.E. designando, all'udienza del

**27 settembre 2019 ore 9.00 e segg.,**

ed invitano

- **BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.** in qualità di Tesoriere di IRVO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Quadrivio 8 - Sondrio (SO) - 23100

a comunicare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, nel domicilio eletto, presso lo studio dell'avv. Claudia Canova (C.F. CNV CLD 74L44 I829V) in Via Parolo n. 34, 23100 Sondrio (SO) o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [claudia.canova@sondrio.pecavvocati.it](mailto:claudia.canova@sondrio.pecavvocati.it), la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. contenente la specificazione di quali cose o di quali somme o crediti sia debitore o si trovi in possesso e quando ne debba eseguire il pagamento o la consegna, specificando altresì i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli siano state notificate o che abbia accettato,

con l'avvertimento

AVV. CHRISTIAN BELLIARDO  
Via Carlo Cattaneo 14  
37121 Verona  
Tel. 045 8011276  
Fax 045 8047543

che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata su provvedimento di assegnazione e il Giudice provvederà a norma degli artt. 552 o 553 c.p.c.

*Si dichiara che il valore della causa (art. 14, II comma, DPR 30/05/2002 nr. 115 e succ.) è di € 400.645,84 ed il contributo unificato è dovuto nella misura di € 139,00.*

Verona, 23/08/2019

avv. Christian Belliaro

avv. Fabio Dal Senò

**ATTO DI PIGNORAMENTO  
E RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

A richiesta dell'istante ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Sondrio,

visto

- il decreto ingiuntivo n. 1376/2017 Ing. - 1994/2017, R.G. - 1591/2018 del Tribunale di Verona dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.03.2018, emessa nella causa di opposizione R.G. 5988/2017 del Tribunale di Verona e spedito in forma esecutiva in data 05.04.2018 e visto l'atto precetto datato 15.07.2019, con cui veniva intimato al debitore di pagare la somma di € 400.645,84, oltre interessi e spese successive a favore dell'istante;

**ho pignorato**

in virtù del suddetto titolo esecutivo tutte le somme, crediti e/o depositi di cui, a qualsiasi titolo e causa, **IRVO ISTITUTO REGIONALE VINI E OLI** (C.F. 00262110828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 90143 PALERMO, Via della Libertà 66 è creditore nei confronti del terzo, sino alla concorrenza della somma di € 600.968,76, pari all'importo precettato di € 400.645,84 aumentato della metà, ex art. 546 c.p.c., e di cui il terzo risulta debitore nei confronti di **IRVO - ISTITUTO REGIONALE VINI E OLI**, anche ai fini di cui all'art. 548 c.p.c., primo comma, terzo periodo,

AVV. CHRISTIAN BELLIARDO  
Via Carlo Cattaneo 14  
37121 Verona  
Tel. 045 8011276  
Fax 045 8047543

### Ho quindi formalmente ingiunto

a IRVO ISTITUTO REGIONALE VINI E OLI (C.F. 00262110828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 90143 PALERMO, Via della Libertà 66, in qualità di debitore precettato, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate all'espropriazione e contestualmente

### intimo

- a BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A. in qualità di Tesoriere di IRVO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Quadrivio 8 - Sondrio (SO) - 23100

di non disporre in alcun modo, senza ordine del Giudice, degli importi in essere e di astenersi da qualunque atto diretto a distrarre le suddette somme alla garanzia del credito per cui si procede.

### HO AVVERTITO

il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, depositando in cancelleria, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, specifica istanza, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Inoltre,

### INVITO

ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione, la predetta dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione.

*Atto di deposito notificato  
il 23/8/61 e registrato*

TRIBUNALE DI SO.  
Funzionario Un.  
Simone Plozzi

TRIBUNALE DI  
Funzionario I  
Simone Plo

AVV. CHRISTIAN BELLUARDO  
Via Carlo Cattaneo 14  
37121 Verona  
Tel. 045 8011276  
Fax 045 8047543

Sondrio, 23/08/2013

TRIBUNALE DI SONDRIO  
L'Ufficiale Giudiziario  
Funzionario UNEP  
Simone Piazza

In pari tempo, ho notificato l'atto di citazione che precede come segue:

- al terzo pignorato: **BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.** in qualità di Tesoriere di IRVO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Quadrivio 8 - Sondrio (SO) - 23100 e ciò ho fatto \_\_\_\_\_

SONDRIO al debitore: **IRVO ISTITUTO REGIONALE VINI E OLI (C.F. 00262110828)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 90143 PALERMO, Via della Libertà 66 e ciò ho fatto \_\_\_\_\_


~~A mezzo servizio postale spedito oggi~~  
26/8/2013 dall'Ufficio Postale di SONDRIO  
in sensi della legge 20/11/1982 - N 890

TRIBUNALE DI SONDRIO  
Funzionario UNEP  
Simone Piazza

Sondrio, \_\_\_\_\_


L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

IRV  
- UB ORC. 155  
C



Oggetto POSTA CERTIFICATA: I: COMUNICAZIONE 222/2019/EC  
Mittente "Per conto di: irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Destinatario Direttore <direzione.irvos@messaggipec.it>  
Rispondi a <irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it>  
Data 2019-09-06 11:09

- daticert.xml (~902 B)
- BodyPart.txt (~530 B)
- IndiceBusta.xml (~299 B)
- Comunicazione.xml (~966 B)
- Udienze Dr.ssa AMATULLI.pdf.zip (~165 KB)
- postcert.eml (~229 KB)
- smime.p7s (~7 KB)



### Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/09/2019 alle ore 11:09:57 (+0200) il messaggio  
"I: COMUNICAZIONE 222/2019/EC" è stato inviato da "irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it"  
indirizzato a:  
direzione.irvos@messaggipec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20190906110957.30058.685.2.62@pec.aruba.it

Oggetto I: COMUNICAZIONE 222/2019/EC  
Mittente "irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it" <irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it>  
Destinatario Direttore <direzione.irvos@messaggipec.it>  
Data 2019-09-06 11:09

Da : "Per conto di: tribunale.sondrio@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>  
A : IRVV@PEC.ISTITUTOREGIONALEVITEVINOSICILIA.IT  
Co :  
Data : Fri, 6 Sep 2019 10:48:53 +0200 (CEST)  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 222/2019/EC

Tribunale Ordinario di Sondrio.

Comunicazione di cancelleria

Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80  
Numero di Ruolo generale: 222/2019  
Giudice: AMATULLI ANTONELLA  
Parti: VERONAFIERE S.P.A.

Debitore: ISTITUTO REGIONALE VINI E OLI - IRVO

Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO  
Descrizione: FISSATA UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO AL 30/09/2019 ALLE ORE 10-45 IN DATA  
06/09/2019  
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / In cancelleria il 06/09/2019 10:46  
Registrato da BONAZZI MARCO

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.  
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>



# Tribunale di Sondrio

Il Presidente  
Dott. Gianfranco D'Aietti

Sondrio, 3 aprile 2014

Decreto n. 11/2014

Alla Dr.ssa Antonella Amatulli

Al Funzionario e Cancelliere  
della Cancelleria Esecuzioni

**OGGETTO:** udienze di citazione della Dr.ssa Antonella Amatulli (pignoramenti presso terzi).

Si dispone che per le udienze di citazione del venerdì (pignoramenti presso terzi) la Dr.ssa Antonella Amatulli utilizzi lo strumento processuale ex art. 168 bis c.p.c. ultimo comma per il rinvio delle udienze che non potrà tenere in quanto non coincidenti con le sue giornate di udienza. Il rinvio sarà, di massima, al lunedì successivo.

Si comunichi ai destinatari.

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Gianfranco D'Aietti



*G. D'Aietti*

*U R 62*  
*manda alla Cancelleria delle Esecuzioni di provvedere e*  
*rispondere i procedimenti esecutivi (pignoramenti presso terzi)*  
*risorti per il venerdì al lunedì successivo, ore 10.45.*  
*Manda alla Cancelleria per quanto di competenza*  
*Sondrio li 07/04/14*

*DE 62*  
*Amatulli*

Via Mazzini, 34 — 23100 Sondrio Tel. 0342/529239 — Fax 0342/515475 **DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
e-mail: [tribunale.sondrio@giustizia.it](mailto:tribunale.sondrio@giustizia.it)

7 APR 7'

*M. BURZIO*

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
*Servizio2- Int. Relativi alle Produzioni Agricole e Zootecniche*  
UO S2.02- Interventi per la OCM Vitivinicola

Codice Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

Palermo \_\_\_\_\_

Risposta a \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

Prot. n. 46411 del 26/09/2019

Classificazione		
-----------------	--	--



- All' Istituto Regionale del Vino e dell'Olio  
Sede

PEC: [direzione.irvos@messaggipec.it](mailto:direzione.irvos@messaggipec.it)

- Al Dott. Marcello Maisano  
Ufficio di Gabinetto  
sede

E p.c. Al Dirigente Generale  
Dipartimento regionale dell'Agricoltura  
sede

**OGGETTO:** Notifica D.A. 26 settembre 2019 n. 99 – nomina Commissario ad Acta dell'I.R.V. O.  
– IRVO - Dott. Marcello Maisano.

Con la presente, si notifica, a tutti gli effetti di legge, il D.A. 26 settembre 2019 n. 99 –  
nomina Commissario ad Acta dell'I.R.V. O. - Dott. Marcello Maisano.

Il Dirigente U. O.  
(Vito Falco)



Il Dirigente del Servizio  
(Antonino D'Amico)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29 dicembre 1962 n. 2;

VISTA la L.R. 20 aprile 1976 n. 35;

VISTA la L.R. 10 aprile 1978 n. 2;

VISTA la L.R. 28 marzo 1995 n. 22;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la legge regionale 18 luglio 1950 n. 64 relativa all'istituzione dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino e s.m.i. (oggi Istituto Regionale del Vino e dell'Olio);

VISTO l'art. 16 della LR. n. 25 del 25 novembre 2011 avente ad oggetto "Modifiche di norme in materia di competenze dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino";

VISTO il D.P. n. 643 Area I/S.G. del 29/11/2017 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Edgardo Bandiera ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

PRESO ATTO che in data 31/08/2019 - giusto D.A. n. 73/GAB del 26/07/19 - cessa di produrre i suoi effetti la nomina del Commissario ad acta, della Dott.ssa Alessia Davi;

PRESO ATTO che in data 15/09/2019 cessa l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino del Dott. Vincenzo Cusumano, ai sensi dello statuto e delle norme vigenti;

VISTA la nota prot. n. 7882 del 19/09/19, con la quale la Segreteria Organi Istituzionali dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino ha rappresentato la necessità, stante la vacanza della predetta postazione dirigenziale, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta con funzioni di Direttore Generale, per il seguente adempimento:

- Controversia Irvo/Veronafiore SpA - sentenza Tribunale di Verona n. 1414/19 -

proposizione appello con poteri di conciliare e transigere;

RAVVISATA la necessità di dover assicurare – nelle more dell'individuazione del Direttore Generale sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 44, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 – la continuità gestionale dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino;

PRESO ATTO della declaratoria di cui all'art. 16 del Titolo III del richiamato Statuto dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino in parola in ordine alle funzioni attribuite al Direttore Generale;

VISTE le leggi regionali 12 agosto 2014 n.21 e 7 maggio 2015, n. 9 che dispongono in materia di obblighi di pubblicazione;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Per i motivi in premessa indicati, il Dott. Marcello Maisano – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Regione Siciliana – è nominato Commissario ad acta dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino con funzioni di Direttore Generale, ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti, per il seguente adempimento:

- Controversia Irvo/Veronafiere SpA – sentenza Tribunale di Verona n. 1414/19 – proposizione appello con poteri di conciliare e transigere;

### **Articolo 2**

Il predetto incarico di Commissario ad acta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, restando a carico dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino il rimborso delle eventuali spese di missione connesse con l'esercizio della funzione, e cesserà ad avvenuta nomina del Direttore Generale e, comunque, entro il termine di 30 giorni a far data dal presente decreto.

### **Articolo 3**

Il presente Decreto non necessita del visto di registrazione della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della Legge Regionale 10/99, in quanto rientra tra gli atti non assoggettati all'esame delle Ragionerie Centrali di cui alla circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 23/1999 e alla circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 3/2005.

### **Articolo 4**

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura provvederà a notificare il presente decreto all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio e alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**Articolo 5**

Il presente decreto, per l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 98 della legge regionale n.9/2015, comma 6, sarà pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nelle pagine dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Palermo, 12 6 SET. 2019



COPIA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO  
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N. 8302 Posizione C. Att.

Risp. Al foglio N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

90143 PALERMO - 3 OTT. 2019  
Via Libertà,66  
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax(091) 347870  
www.irvos.it  
e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it  
PEC: direzione.irvos@messaggipec.it  
C/C postale 12369906  
Codice fiscale 00262110828  
Partita Iva 00261280820

OGGETTO : Controversia Irvo/Veronafiere Spa - proposizione appello

Gent.ma Dr.ssa  
Avv. Maria Beatrice Miceli  
Via Nunzio Morello n. 40  
90110 - Palermo

Si fa seguito agli intercorsi incontri riguardo la controversia indicata in oggetto e, da ultimo, quello del 30 settembre u.s. ed a quanto da Lei nell'occasione ampiamente rappresentato, per comunicare che è intendimento dell'Ente attivare le necessarie procedure onde conferirLe l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel proponendo gravame dinanzi la Corte d'Appello di Venezia avverso la decisione del Tribunale di Verona n. 1414/19.

A tal proposito Le saremo grati se, con la massima cortese sollecitudine stante l'urgenza da Lei rappresentata, Vorrà comunicare la Sua disponibilità ad accettare l'incarico in argomento e formulare altresì il rituale preventivo di spesa omnicomprensivo ed al lordo della r.a. quantificato nella misura dei minimi dei vigenti parametri e/o comunque di importo concretamente inferiore a quello già indicato con la Sua nota del 9 agosto u.s.

Ciò peraltro in relazione anche ai numerosi incarichi a Lei conferiti accomunati dal sostanzialmente analogo "thema decidendum" degli stessi.

Nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione che sono certo Vorrà dare a quanto sopra richiesto ed in attesa di un Suo sollecito cenno di riscontro, porgo frattanto

Cordiali saluti

*Per ricevuta*

*3 ottobre 2019*


*Diari*

Il Commissario ad Acta  
Dr. Marcello Maisano

Via Libertà, 66 - 90143 Palermo  
Email: .....@regione.sicilia.it


Responsabile del procedimento;..... - Telefono 091 - .....

- C. Acte  
 - Direzione  
 - Sp. O. F.  
 - U. D. Certificati e Bolle



Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Riscontro Vs 3 ottobre 2019 - accettazione incarico appello**  
 Mittente **"Per conto di: mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>**  
 Destinatario **<direzione.irvos@messaggipec.it>**, **<direzione.vitevino@regione.sicilia.it>**  
 Rispondi a **<mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it>**  
 Data **2019-10-07 13:57**

- IRVO\_accettazione incarico appello su sentenza Trib. Verona.pdf (~196 KB)
- All. 1 ad accettazione incarico appello.pdf (~23 KB)
- All. 2 parcella appello - .pdf (~30 KB)
- postacert.eml (~333 KB)
- daticert.xml (~1 KB)
- Firma digitale (~7 KB)



**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 07/10/2019 alle ore 13:57:31 (+0200) il messaggio "Riscontro Vs 3 ottobre 2019 - accettazione incarico appello" è stato inviato da "mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it" indirizzato a:

direzione.irvos@messaggipec.it  
 direzione.vitevino@regione.sicilia.it  
 Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 073E2876.012E0829.A614EB80.327D60DE.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

**Certified email message**

On 07/10/2019 at 13:57:31 (+0200) the message "Riscontro Vs 3 ottobre 2019 - accettazione incarico appello" was sent by "mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it" and addressed to:

direzione.irvos@messaggipec.it  
 direzione.vitevino@regione.sicilia.it  
 The original message is attached.

**Message ID:** 073E2876.012E0829.A614EB80.327D60DE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto **Riscontro Vs 3 ottobre 2019 - accettazione incarico appello**

Mittente "Avv. Maria Beatrice Miceli" <mariabeatrice.miceli@avysciacca.legalmail.it> ✉  
Destinatario <direzione.irvos@messaggipec.it>, <direzione.vitevino@regione.sicilia.it>  
Data 2019-10-07 13:29

---

In allegato nota di accettazione incarico con n. 2 allegati. Distinti saluti, avv.  
Maria Beatrice Miceli

Palermo, 7 ottobre 2019

Spett.le  
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia  
[direzione.vitevino@regione.sicilia.it](mailto:direzione.vitevino@regione.sicilia.it)  
[direzione.irvos@messaggipec.it](mailto:direzione.irvos@messaggipec.it)

**Oggetto:** IRVO c/ Veronafiore Spa – accettazione incarico – seguito nota prot. 8302 del 3 ottobre 2019.

Scrivo di seguito a Vostra nota prot. 8302 dello scorso 3 ottobre 2019 per comunicare la mia disponibilità all'accettazione dell'incarico avente ad oggetto la proposizione di appello avverso la decisione del Tribunale di Verona n. 1414/2019, le cui ragioni nel senso della possibilità ho già esposto con mia comunicazione dello scorso 9 agosto 2019.

Con riferimento al compenso, specifico ulteriormente quanto, evidentemente con scarsa chiarezza, avevo già espresso con la mia nota sopra citata.

All'esclusivo fine di avvantaggiare l'Istituto con il contenimento dei costi, avevo determinato il compenso con riferimento non al valore della causa (che, come è noto, è di oltre € 3.400.000,00), quanto, piuttosto, con riferimento alla sola somma in contestazione (€ 400.000,00), applicando, però, i cc.dd. "medi", al fine del contenimento delle posizioni professionista/cliente. Per permettere l'immediata percezione del vantaggio, avevo rappresentato in modo esplicito i dati, al fine di rendere evidente la differenza economica (€ 27.956,74 a fronte di € 34.302,45).

Mi si chiede oggi (cfr. nota del 3 ottobre u.s.) di *"... formulare ... il rituale preventivo di spesa omnicomprendivo ed al lordo della r.a. quantificato nella misura dei minimi dei vigenti parametri e/o comunque di importo concretamente inferiore a quello già indicato con ... nota del 9 agosto u.s"*.

Ebbene, il compenso risultante attraverso l'applicazione dei cc.dd. minimi al valore del contratto è di € 34.302,45 (cfr. calcolo allegato, all. 1) e, dunque, maggiore di quello indicato con nota del 9 agosto u.s..

E, tuttavia, al fine di venire incontro alle prospettate esigenze dell'Istituto e, pure, per evitare il disagio in cui esso si troverebbe in considerazione dell'ormai estremamente prossima scadenza del termine per la proposizione dell'appello, posso convenire che venga eccezionalmente ridotto del 20% e determinato senza l'applicazione del 15% per spese generali (cfr. preventivo di parcella contenente, pure, indicazione spese vive, quali c.u. e marca da bollo, all. 2).

Le recenti indicazioni fornite dagli Organi dell'Avvocatura e la circostanza che per il primo grado del giudizio sia stato liquidato dal Giudice un compenso di misura pressocchè doppia, non mi consentono di operare diversamente; piuttosto, ulteriori riduzioni si tradurrebbero in una non consentita mortificazione dell'impegno professionale rischiando, persino, di espormi disciplinarmente.

Quanto al richiamo ai "numerosi incarichi" a me conferiti dall'Istituto, anche al fine di evitare strumentalizzazioni fuori luogo, trovo opportuno chiarire che i "numerosi incarichi" (invero solo in parte di contenuto analogo a quello che ci occupa oggi) hanno ad oggetto questioni di diritto non solo conformi ma persino "collegate" (il riferimento è ai giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi pendenti davanti alla sezione quinta del Tribunale di Palermo), il che ha reso persino strategico l'incarico al medesimo procuratore, in quanto finalizzato anche ad una difesa organica e più avveduta e, dunque, maggiormente utile per l'Istituto. In ogni caso, proprio l'analogia delle questioni di diritto (malgrado l'assenza delle condizioni per definire gli incarichi "seriali") ha permesso condizioni economiche estremamente vantaggiose per l'Istituto (minimi ridotti del 50%) in un tempo in cui la posizione, anche legislativa, sul c.d. "equo compenso", non essendo chiara come lo è oggi, consentiva riduzioni che oggi non sono più ammesse e non sarebbero tollerate.

Rimanendo in attesa degli atti di formalizzazione dell'incarico, colgo l'occasione per rappresentare che ho ricevuto, dall'avv. Claudio Masotto, domiciliatario per il giudizio di primo grado svoltosi davanti al Tribunale di Verona, nota di sollecito al pagamento della sua parcella, da me già inviata all'Istituto in allegato alla mia nota del 9 agosto u.s.. Poichè è evidente che il mancato pagamento della stessa esporrebbe l'Istituto a richieste meno cortesi, mettendo anche me in difficoltà, sono certa che vorrete provvedere al pagamento nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti,

Maria  
Beatrice  
Miceli

Firmato  
digitalmente da  
Maria Beatrice Miceli  
Data: 2019.10.07  
13:24:27 +02'00'

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile**

**Artt. 1 -11 D.M. 55/2014**

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Da € 2.000.001 a € 4.000.000

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 4.592,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 2.670,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 8.612,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 7.635,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 23.509,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 23.509,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 3.526,35</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 1.081,41</b>
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 28.116,76</b>

**IVA 22% su Imponibile** € 6.185,69

**IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE** € 34.302,45

<b>A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese Imponibili)</b>	<b>€ 5.407,07</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 28.895,38</b>

Palermo, 7 ottobre 2019

Spett.le  
Istituto Regionale del Vino e dell'Olio  
Via Libertà, 66  
90143 - PALERMO  
cod.fisc.: 00262110828  
part. iva: 00261280820

**PREVENTIVO DI PARCELLA**

Appello avverso sentenza Tribunale di Verona n. 1414/2019.

La parcella è stata redatta attraverso l'applicazione dei valori minimi della vigente tariffa (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), con riferimento al valore della pratica (da euro 2.000.001 a 4.0000.000)

<b><u>Fase di studio della controversia</u></b>	€	4.592,00
<b><u>Fase introduttiva del giudizio</u></b>	"	2.670,00
<b><u>Fase istruttoria e/o di trattazione</u></b>	"	8.612,00
<b><u>Fase decisionale</u></b>	"	<u>7.635,00</u>
- compenso	€	23.509,00
- spese generali 15% sul compenso	"	<u>3.526,35</u>
- totale compenso	€	<u>27.035,35</u>
- per compenso e spese generali	€	27.035,35
- a detrarre spese generali	€	<u>- 3.526,35</u>
	€	23.509,00
- riduzione del 20%	"	<u>- 4.701,80</u>
	Restano	€ <u>18.807,20</u>
- oltre contributo Cassa Previdenza Avvocati 4%	"	<u>752,29</u>
	imp. iva	€ 19.559,49
- oltre I.V.A. 22%	"	<u>4.303,09</u>
	Totale	€ 23.862,58
- a detrarre ritenuta d'acconto 20% su € 18.807,20	"	<u>3.761,44</u>
	<b>Totale netto compenso</b>	€ <b>20.101,14</b>
- oltre contributo unificato	"	2.529,00
- oltre marca da bollo	"	<u>27,00</u>
	<b>Totale</b>	€ <b>22.657,14</b>